



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 36/14 del 16.6.2016

Programmazione unitaria 2014-2020
Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”
Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”

PROMOZIONE NEI MERCATI ESTERI DELLE PMI IN FORMA AGGREGATA
PO FESR 2014- 2020 Azione 3.4.1
DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

Oggetto e finalità	Aumento della competitività attraverso aiuti per piani di internazionalizzazione presentati da aggregazioni di imprese operanti in Sardegna
Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	T2
Soggetti beneficiari	Micro Piccole e medie imprese in forma aggregata
Settori ammissibili	Tutti i settori previsti dal Reg. n. 651/2014, artt. 18 e 19 e Reg. n. 1407/2013
Priorità	Filiere individuate nel Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione delle imprese
Esclusioni	Settori esclusi dalla fonte di finanziamento utilizzata
Limitazioni	Regime di aiuto utilizzato
Principali tipologie di spese ammissibili	Servizi di consulenza Partecipazione a fiere, eventi e road show Organizzazione e realizzazione di educational tour
Regolamenti comunitari per l'attuazione	Reg. UE n. 651/2014 Reg. UE n. 1407/2013 “ <i>de minimis</i> ”
Ammontare delle spese ammissibili	Minimo Euro 200.000 fino a un massimo di Euro 800.000
Forma aiuto	Contributo a fondo perduto calcolato sulle spese ammissibili
Intensità aiuto	Reg. n. 651/2014 intensità fino al 50% Reg. n. 1407/2013 intensità fino al 75%
Selezione dei progetti	Procedura valutativa
Procedura istruttoria	sportello o graduatoria
Durata	Fino al 31 dicembre 2020
Fonti di copertura della spesa	Programmi finanziati o co-finanziati con fondi europei, nazionali e regionali



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ART. 1 - Oggetto e Finalità

1. Le presenti Direttive di Attuazione intendono favorire l'aumento della competitività attraverso aiuti per piani di internazionalizzazione presentati da aggregazioni di imprese operanti in Sardegna.
2. Sono sostenute le azioni di supporto all'internazionalizzazione delle imprese che incrementano la propensione all'export promuovendo l'ingresso e il consolidamento sui mercati internazionali delle produzioni di eccellenza regionale all'estero.

ART. 2 - Riferimenti Normativi

1. Le presenti direttive sono attuate sulla base di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 2/2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)" e ss.mm.ii e dal D.Lgs. n. 123/1998.
2. Gli interventi a favore delle imprese sono realizzati nel rispetto delle seguenti norme:
 - Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014; http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Regolamento651_2014.pdf
 - Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 352 del 24 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis" http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_it.pdf
 - Regolamento (UE) n.1303/13 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
3. Le presenti direttive sono adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna in coerenza ed attuazione dei seguenti documenti di programmazione:
 - Programma Regionale di Sviluppo XV legislatura 2014-2019, approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 41/3 del 21 ottobre 2014;
 - Programmi Operativi Regionali che attuano la programmazione unitaria per il periodo 2014-2020 <http://www.sardegnaprogrammazione.it/programmazione2014-2020/>;
 - Delibera della Giunta Regionale n. 46/8 del 22 settembre 2015 Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese;
 - Delibera della Giunta Regionale n.52/19 del 28 ottobre 2015 - Programmazione Unitaria 2014-20. Strategia 2 " Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento : 3 - Competitività delle imprese. Linee guida per la definizione degli strumenti attuativi e prima applicazione;
 - Delibera della Giunta Regionale n. 43/7 del 1° settembre 2015 - Strategia per l'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale. Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione 2015- 2018.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ART. 3 - Attuazione degli interventi

1. All'attuazione delle presenti Direttive provvedono le strutture competenti mediante l'approvazione di specifici Bandi e la pubblicazione dei relativi Avvisi, previa comunicazione del regime nelle forme previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia. Le strutture competenti verificheranno in sede di predisposizione dei Bandi che gli stessi contengano gli elementi minimi previsti dalle "Linee guida" approvate dalla Conferenza delle Regione e delle Province Autonome (15/27/CR07bis/C3).

2. Per l'attuazione degli interventi, le strutture competenti potranno avvalersi di uno o più soggetti da selezionare con procedura di evidenza pubblica nel rispetto del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. ovvero attraverso affidamento diretto ad un'Agenzia o a una società *in house* regionale.

ART. 4 - Soggetti Beneficiari e condizioni di ammissibilità

1. Possono beneficiare degli aiuti le aggregazioni di almeno tre Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI), così come definite dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, aventi sede operativa in Sardegna che presentano un piano di internazionalizzazione prioritariamente nei macrosettori individuati dal "Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione":

- Filiera dell'agro-alimentare;
- Filiera dell'innovazione e dell'alta tecnologia;
- Filiera dell'energia e delle costruzioni;
- Filiera della mobilità;
- Filiera della moda e del design;
- Filiera del turismo e dei beni culturali.

2. Fatti salvi i settori esclusi dai Regg.(UE) n. 651/14 e n.1407/13, in sede di approvazione dei Bandi e pubblicazione degli Avvisi potranno essere esplicitati ulteriori requisiti e limitazioni.

3. L'aggregazione può comprendere anche "soggetti non ammissibili" ai sensi delle presenti Direttive¹, a condizione che:

- sia composta da almeno 3 imprese ammissibili;
- la maggioranza assoluta delle imprese sia in possesso e rispetti tutti i requisiti e le condizioni previste dalle presenti direttive e dalle procedure attuative;
- i "soggetti non ammissibili" non potranno essere in alcun modo beneficiari dell'aiuto regionale e le spese da loro sostenute non saranno in alcun modo ritenute ammissibili;
- i "soggetti non ammissibili" non potranno ricoprire il ruolo "capofila".

4. Le forme di aggregazione ammesse sono:

- a) Associazioni temporanee di impresa (ATI);
- b) Contratti di rete ai sensi della Legge 33 del 9 aprile 2009 e ss.mm.ii.;
- c) Consorzi e le Società consortili;
- d) Raggruppamenti di imprese aderenti ad un piano presentato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, da Camere di commercio o da Consorzi di tutela.

¹ Ad esempio, grandi imprese o imprese rientranti nei settori esclusi o imprese con sede fuori dal territorio regionale



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. Possono presentare domanda di partecipazione anche aggregazioni non formalmente costituite a condizione che assumano l'impegno a costituirsi in una delle forme previste dal precedente punto 4, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito istruttorio di cui all'art. 10, punto 7, pena la decadenza della domanda. La costituzione formale non è richiesta per la fattispecie prevista al precedente punto 4, lett. d).

6. L'aggregazione deve obbligatoriamente indicare l'impresa capofila alla quale conferire mandato con rappresentanza anche processuale. L'impresa capofila rappresenta l'aggregazione in tutti i rapporti necessari per lo svolgimento dell'attività fino alla loro estinzione. Il mandato è conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi degli artt. 1703 e seguenti, e degli artt. 2699 e 2703 del Codice Civile. Nel caso del raggruppamento di cui al punto 4, lett. d), il ruolo di capofila verrà ricoperto dalla associazione di categoria, Camera di commercio o Consorzio di tutela individuato, senza ricorrere allo strumento del mandato, in virtù dell'adesione al progetto da parte delle singole imprese partecipanti al raggruppamento risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

ART. 5 -Piano di internazionalizzazione

1. Il piano favorisce percorsi di internazionalizzazione che, tramite l'aggregazione, possono aumentare la competitività sul mercato delle imprese aggregate razionalizzando costi, unendo capacità, favorendo lo scambio di conoscenze e competenze funzionali alla penetrazione commerciale e produttiva.

2. Il piano definisce chiaramente un percorso strutturato di internazionalizzazione che prevede un insieme articolato e finalizzato di azioni, individuate nel "Catalogo dei servizi avanzati" approvato dall'Amministrazione Regionale, indirizzato allo sviluppo, in cooperazione tra le imprese dell'aggregazione, di iniziative rivolte alla promozione commerciale e industriale all'estero.

Il piano deve essere coerente con le finalità e le strategie di sviluppo di medio termine dell'aggregazione d'impres e illustrare gli obiettivi e le azioni che si intendono sviluppare realisticamente nell'arco temporale a cui il piano si riferisce. Le attività da realizzare devono avere natura promozionale, di studio o di consulenza, tese alla penetrazione commerciale, alla realizzazione di processi di qualità, alla partecipazione a fiere, eventi e road show, all'organizzazione e realizzazione di educational tour. Per la realizzazione del piano e dei suoi obiettivi di sviluppo l'aggregazione potrà dotarsi di un Export Manager.

3. Le spese ammissibili previste dal Piano devono avere un valore compreso tra 200.000 e 800.000 euro. Le procedure di attuazione possono stabilire la durata minima e massima del piano.

ART. 6 - Spese Ammissibili

1. Le spese ammissibili individuate sulla base delle tipologie e dei massimali previsti dal Catalogo dei servizi avanzati sono riportate nella seguente tabella:

Spese ammissibili	Reg. . 651/2014		Reg. 1407/2013
	Art. 18	Art. 19	De Minimis
Servizi di consulenza prestati da consulenti esterni	Ammesse	Non ammesse	Ammesse
Locazione, installazione e gestione stand per partecipazione a fiere e/o mostre	Non ammesse	Ammesse	Ammesse
Spese di trasferta qualora collegate ad eventi istituzionali inseriti nei calendari della Regione, del MISE o dell'ICE Spese per la realizzazione di educational tour, incoming, "follow-up" aziendali, altre spese individuate nelle procedure di attuazione	Non ammesse	Non ammesse	Ammesse
Spese di personale dell' associazione di categoria, camera di	Non ammesse	Non ammesse	Ammesse

4/7



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

commercio o consorzio di tutela, effettivamente impiegato per la realizzazione del progetto, solo nel caso di raggruppamenti di cui al punto 4 lett. d) dell'art. 4			
Spese per la realizzazione all'estero di visite aziendali, seminari, workshop, convegni, inclusi i costi di viaggio, vitto e alloggio	Non ammesse	Non ammesse	Ammesse
Spese di gestione forfettariamente sostenute, solo nel caso di raggruppamenti di cui al punto 4, lett. d) dell'art. 4	Non ammesse	Non ammesse	Ammesse

2. I servizi non devono essere continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

3. Ulteriori tipologie di spese ammissibili sono specificate nelle procedure di attuazione.

4. Tutte le spese oggetto di aiuto devono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura.

ART. 7 - Forma e intensità dell'aiuto

1. Gli aiuti sono concessi a fondo perduto a copertura parziale delle spese ritenute ammissibili a seguito dell'attività istruttoria.

2. L'intensità dell'aiuto calcolata sulle spese ammissibili è determinata:

- fino al 50% in applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, artt. 18 e 19;
- fino al 75% in applicazione del Regolamento (UE) N. 1407/2013 relativo agli aiuti «de minimis»,

3. Gli aiuti concessi non potranno essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione alle stesse spese ammissibili.

4. Le imprese dovranno rispettare le condizioni previste dai singoli regolamenti e dalle procedure attuative.

ART. 8 - Criteri di ammissibilità

1. La verifica di ammissibilità è effettuata sulla base dei seguenti criteri che potranno essere ulteriormente specificati dalle procedure attuative:

- ammissibilità dell'aggregazione e delle singole imprese;
- rispetto dei termini e modalità di presentazione della domanda.

ART. 9 - Criteri di valutazione

1. La valutazione è effettuata sulla base di uno o più dei seguenti criteri che potranno essere ulteriormente specificati o integrati dalle procedure attuative:

- coerenza della proposta con il Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione;
- coerenza della proposta con la pianificazione in materia di promozione all'Export del made in Italy;
- coerenza della proposta rispetto ai criteri di valutazione della azione 3.4.1 del PO FESR Sardegna 2014/2020;
- sostenibilità economico-finanziaria delle imprese in relazione al piano presentato;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- qualità progettuale del piano (sostenibilità e potenzialità di internazionalizzazione della proposta e relativo impatto sulla capacità di apertura verso i mercati esteri dell'aggregazione, presenza nel piano di alcuni servizi strategici individuati dalle procedure attuative).
2. Le procedure attuative fissano la soglia minima di punteggio per l'ammissibilità all'aiuto.

ART. 10 – Procedure per la Presentazione, Valutazione e Selezione

1. La domanda di accesso deve essere presentata dall'aggregazione proponente entro i termini fissati e secondo le modalità previste dalle procedure attuative.
2. Gli aiuti sono concessi sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. La struttura competente potrà utilizzare la procedura a graduatoria, nel caso valuti un potenziale elevato numero di domande.
3. La durata del procedimento è definita dalle procedure attuative nel rispetto delle regole generali.
4. Le procedure attuative sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).
5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le strutture competenti comunicano tempestivamente l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
6. La procedura potrà avvantaggiarsi dell'utilizzo di una piattaforma informatica unica.
7. A seguito di valutazione istruttoria, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è comunicato all'aggregazione l'esito dell'istruttoria e della valutazione. Per le domande definite con esito positivo è indicato l'importo degli aiuti concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili, le eventuali prescrizioni istruttorie, l'atto di adesione ed obbligo e il disciplinare. Per le domande definite con esito negativo, sono comunicate le motivazioni su cui si fonda l'esito istruttorio. Al termine della procedura di cui sopra, la struttura competente emette il provvedimento di concessione provvisoria del contributo o di diniego.

ART. 11 - Realizzazione dei Piani di internazionalizzazione

1. Le procedure indicano i tempi massimi entro i quali dovranno concludersi le attività ed essere rendicontate le spese. Qualora ricorrano comprovate cause di forza maggiore che impediscano il rispetto del termine di conclusione del Piano, l'aggregazione di imprese beneficiarie potrà inoltrare richiesta di proroga che sarà soggetta alla valutazione e all'approvazione secondo i termini e i modi che verranno stabiliti nelle procedure attuative.
2. L'Associazione di categoria, la Camera di commercio, o il Consorzio di tutela di cui al comma 4 lett. d) dell'art. 4, in virtù del loro ruolo di capofila del raggruppamento, deve occuparsi di predisporre la rendicontazione di tutte le spese sostenute nel piano di internazionalizzazione, compresa la rendicontazione dei costi del personale impegnato nella realizzazione dello stesso e le spese forfettarie.
3. L'aggregazione beneficiaria deve comunicare alla struttura competente le date di svolgimento degli eventi previsti nel Piano, secondo le modalità e i termini che saranno previsti nelle procedure attuative per consentire l'eventuale partecipazione istituzionale dell'Amministrazione Regionale o di soggetti da essa delegati.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ART. 12 - Erogazione dell'aiuto

1. L'erogazione degli aiuti avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, in misura non superiore a tre, a richiesta dell'aggregazione beneficiaria con esclusivo riferimento ai soli servizi completati subordinatamente alla presentazione della documentazione di spesa nelle forme previste dalla procedura di attuazione e nel rispetto delle regole sulla rendicontazione della spesa prevista dalla normativa di riferimento.
2. Nelle procedure di attuazione sono disciplinate le modalità operative dell'erogazione di un anticipo fino al 40% dell'aiuto concesso.

ART. 13 - Monitoraggio e Controlli

1. La struttura competente, l'Amministrazione Regionale e le Istituzioni comunitarie e nazionali, direttamente o attraverso i propri delegati, potranno effettuare controlli documentali presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli interventi e delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti Direttive e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie. Potranno, inoltre, visionare in ogni momento anche successivo alla fine del presente intervento la documentazione originale delle spese sostenute, che dovrà essere conservata obbligatoriamente dal beneficiario per la durata indicata nel disciplinare.

ART. 14 - Revoca

1. L'accertamento di eventuali inadempienze delle disposizioni contenute nelle presenti Direttive, nelle procedure di attuazione e nel successivo provvedimento di concessione, determinerà la revoca totale o parziale da parte della struttura competente e l'avvio della procedura di recupero dello stesso.
2. Gli aiuti sono altresì revocati in caso di rinuncia del beneficiario o qualora si accerti che gli stessi sono stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti.
3. Eventuali modifiche dei soggetti costituenti l'aggregazione rispetto a quanto indicato nella domanda di partecipazione, a pena di revoca, dovranno essere autorizzate dalla struttura competente.

ART. 15 - Periodo di Validità

1. Le presenti Direttive di Attuazione resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2020, termine di scadenza dei Regolamenti comunitari riguardanti la concessione di Aiuti di Stato, fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea.

ART. 16 - Norma finale

1. Le presenti Direttive di attuazione saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).
2. I Bandi e/o gli Avvisi pubblici che verranno redatti sulla base delle presenti Direttive verranno pubblicati sul sito internet della Regione Sardegna e sul BURAS.